

**Individuazione contatto stretto e relativa quarantena (modalità alternative)
(Rif.to Circolare n. 9498 del Ministero della Salute 04/02/2022)**

Cosa significa contatto stretto (ad ALTO RISCHIO):

il Ministero della Salute definisce come contatto ad alto rischio:

- 1) *Una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19.*
- 2) *Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto (per esempio una stretta di mano) con un caso Covid-19.*
- 3) *Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid (per esempio ha toccato a mani nude fazzoletti di carta usati dal positivo).*
- 4) *Una persona che ha avuto un contatto diretto - faccia a faccia - con un caso Covid-19, a meno di due metri di distanza, durato almeno 15 minuti.*
- 5) *Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio in un'aula, in sala riunioni o nella sala d'attesa dell'ospedale) con un caso Covid-19, **in assenza di dispositivo di protezione individuale** idoneo.*
- 6) *Una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o su altri mezzi di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19. Sono considerati contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo o del treno dove il caso indice era seduto*

Se rientri nella casistica di contatto stretto così come sopra indicato dovrai rispettare le sottostanti indicazioni:

1. quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo si applica:

- **ai soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano completato da meno di 14 giorni;**
- **ai soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo (c.d. booster).**

La cessazione della predetta quarantena di 5 giorni è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo.

Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

Inoltre, è fatto obbligo a tali soggetti di indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

2. Non si applica invece la quarantena ma la misura di auto-sorveglianza della durata di 5 giorni ai soggetti asintomatici che:

- **abbiano ricevuto la dose booster**

oppure

- **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti**

oppure

- **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 sempre nei 120 giorni precedenti**

oppure

- **siano guariti dopo il completamento del ciclo primario**

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Vi è comunque l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Per qualsiasi dubbio o necessità che richieda la condivisione di informazioni afferenti la situazione medico/sanitaria, puoi scrivere direttamente al medico competente al seguente indirizzo e-mail ssanitaria_unicredit@commetodi.com.

Milano, 11 febbraio 2022

*Il Medico Competente Coordinatore
Gruppo UniCredit
Dott. Paolo Marraccini*